

1) - REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI MUTUI AGEVOLATI FINALIZZATI ALL'ACQUISIZIONE E RECUPERO EDILIZIO DELLA PRIMA CASA A MASSA LOMBARDA

Art. 1 - Premessa

Il Comune di Massa Lombarda pone in essere azioni finalizzate a favorire l'incremento e lo sviluppo della edilizia abitativa agevolando i cittadini nella acquisizione della "prima casa" anche attraverso il recupero e l'utilizzo del patrimonio edilizio esistente.

Tali azioni si sostanziano nella possibilità di acquisire mutui da parte dei cittadini per il finanziamento degli interventi di cui sopra, a tasso agevolato e con contributi in conto interessi da parte del Comune di Massa Lombarda.

Le operazioni di mutuo di cui al presente regolamento saranno erogate unicamente dal Credito Cooperativo Ravennate e Imolese (Istituto Tesoriere), (di seguito nominata "Banca") in forza dell'affidamento del servizio di tesoreria (Determinazione dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna n. 1457 del 28/12/2015).

Art. 2 - Interventi ammissibili al finanziamento agevolato

Sono ammissibili al finanziamento agevolato relativamente ad immobili adibiti a "prima casa":

☐ l'acquisto;

☐ l'acquisto e il suo contestuale recupero edilizio come individuato dall'allegato alla L.R. 15/2013 lettera c) – "restauro scientifico", d) – "interventi di restauro e risanamento conservativo" e) – "ripristino tipologico", f) – "interventi di ristrutturazione edilizia"

Gli immobili oggetto del finanziamento devono essere ubicati nel territorio del Comune di Massa Lombarda e devono essere accatastati nelle categorie A2 (Abitazioni di tipo civile), A3 (Abitazioni di tipo economico), A4 (Abitazioni di tipo popolare), A5 (Abitazioni di tipo ultrapolare).

Se al momento dell'acquisto l'immobile è censito catastalmente in una categoria diversa, il finanziamento potrà essere concesso qualora entro 6 mesi da tale data venga attivata la procedura di recupero dell'immobile ad uso abitazione nelle categorie sopra individuate, assumendo il costo originario come importo sul quale calcolare il finanziamento.

Le eventuali pertinenze accatastate nelle categorie C6 e C7 rientrano nel computo del costo finanziabile.

Art. 3 – Somme stanziare

Il Comune e la Banca, fissano in euro 3.000.000 ai sensi della convenzione di tesoreria in essere a partire dal 2016 e fino al 31/12/2020 il plafond a disposizione per il finanziamento agevolato degli interventi di cui al presente disciplinare.

L'Amministrazione si riserva, in accordo con la Banca, di gestire il predetto stanziamento in misura complementare al plafond individuato per le altre tipologie di intervento previsto dal Regolamento n. 2.

Art. 4 – Tipo di finanziamento

Il finanziamento verrà concesso nella forma di mutuo ipotecario ammortizzabile in anni 10 con rate semestrali posticipate, comprensive di capitale e interessi, scadenti al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, a decorrere dal primo semestre solare successivo al perfezionamento del mutuo (per totali rate ammesse a contributo pari a 20).

Il mutuo ammesso a finanziamento agevolato sarà regolato al tasso nominale annuo posticipato pari all'euribor a 6 mesi (base 360), rilevato il mese precedente la decorrenza della rata, aumentato di uno spread pari all'1,275%. Il predetto spread è ridotto dello 0,225 p.p. per 10 anni (su 20 rate complessive) per effetto dell'accollo dei corrispondenti oneri a carico dell'Amministrazione. (Il tasso così determinato è il "tasso di riferimento" della presente operazione).

La quota interessi a carico dell'Amministrazione, quantificata in €. 1,225 per €.1.000 mutuato, sarà erogata direttamente dal Comune alla Banca in due rate scadenti il 30/6 e il 31/12 di ogni anno, previa comunicazione da parte della Banca dell'avvenuto pagamento della rata di mutuo scaduta da parte del mutuatario. In caso di sospensione del pagamento, il contributo non viene erogato e recuperato successivamente ad avvenuto pagamento del dovuto. Il contributo dell'Amministrazione è comunque riconosciuto su totali n. 20 rate.

La banca e il mutuatario possono convenire che il rimborso del prestito avvenga con rate mensili, semestrali, trimestrali. In tal caso l'operazione è effettuata a tassi equivalenti al tasso di riferimento.

La banca e il mutuatario possono altresì convenire che la durata del prestito ecceda i 10 anni. In tal caso l'operazione, per i primi 10 anni, è regolata al tasso di riferimento, per il periodo eccedente l'operazione è regolata al tasso di mercato offerto dalla Banca.

Il concorso dell'Amministrazione è comunque determinato nei termini sopra detti.

Per l'eventuale parte di finanziamento eccedente il mutuo a tasso agevolato, l'operazione sarà regolata al migliore tasso di mercato (di seguito nominato "tasso di mercato").

Sulle somme erogate dalla Banca prima dell'inizio dell'ammortamento del mutuo, sono dovuti dal mutuatario, senza alcun contributo da parte dell'Amministrazione Comunale, gli interessi di preammortamento al tasso di mercato.

Art.5 – Beneficiari

Il beneficiario dei contributi deve essere persona fisica.

I beneficiari devono avere i seguenti requisiti:

1. non essere titolari essi stessi o i membri del loro nucleo familiare (costituito o costituendo), del diritto di proprietà, di usufrutto o di abitazione, su di un alloggio adeguato alla necessità del nucleo familiare nell'ambito nazionale e internazionale da almeno 5 anni (non aver usufruito dei benefici prima casa da almeno 5 anni). L'idoneità dell'alloggio è verificata considerando i parametri di "adeguato" previsti dalle norme che regolano l'ERP;
2. non aver ottenuto essi stessi, o i membri del loro nucleo familiare, (costituito o costituendo) al momento dell'acquisto la proprietà o l'assegnazione in proprietà, anche con patto di futura vendita, di un alloggio costruito a totale carico, o con il concorso, o con il contributo, o con il finanziamento agevolato- in qualsiasi forma concessi- dello Stato o della Regione, salvo quanto disposto dalle specifiche disposizioni in materia;

3. non aver ottenuto essi stessi, o i membri del loro nucleo familiare, (costituito o costituendo) la proprietà di un alloggio in forza di leggi che consentano l'alienazione del patrimonio ERP;
4. acquisire la residenza nell'immobile oggetto del finanziamento non oltre 12 mesi rispetto alla data di stipula del mutuo a tasso agevolato nonché mantenersi la permanenza per tutta la durata dell'agevolazione sul finanziamento, salvo quanto previsto dall'art.8. In caso di recupero edilizio come individuato dall'allegato alla L.R. 15/2013 lettera c) – “restauro scientifico”, d) – “interventi di restauro e risanamento conservativo” e) – “ripristino tipologico”, f) – “interventi di ristrutturazione edilizia” i tempi per acquisire la residenza possono decorrere dalla data di scadenza della SCIA.

Art. 6 – Importo concedibile

L'ammontare finanziabile non potrà superare l'importo complessivo di euro 100.000, e comunque non superiore all'importo del mutuo concesso dalla Banca.

Resta convenuto che la concessione del mutuo deve comunque intendersi subordinata all'approvazione degli organi deliberanti della Banca.

Salvo i limiti massimi sopra indicati, la spesa ammessa a finanziamento è quella risultante :

A. dal Rogito Notarile per l'acquisto dell'immobile esclusivamente finalizzato all'acquisizione della “prima casa”

B. dal Rogito Notarile sommata a quella dell'eventuale recupero edilizio, riscontrabile, dal computo metrico estimativo dell'intervento redatto da un tecnico abilitato con riferimento specifico alla pratica edilizia presentata per l'acquisto dell'immobile e il suo contestuale recupero edilizio come individuato dall'allegato alla L.R. 15/2013 lettera c) – “restauro scientifico”, d) – “interventi di restauro e risanamento conservativo” e) – “ripristino tipologico”, f) – “interventi di ristrutturazione edilizia”.

Resta convenuto che la concessione del mutuo deve comunque intendersi subordinata all'approvazione degli organi deliberanti della Banca

Art. 7 – Limite di reddito

Il limite di reddito fissato per poter usufruire del contributo è di € 38.000 lordi annui nel caso di persona singola, di € 65.000 lordi per nucleo di due persone. Nel caso di nucleo superiore, il limite è incrementato di ulteriore € 5.000 lordi per ogni altro componente aggiuntivo. A tale titolo faranno fede i redditi dichiarati nell'ultima dichiarazione presentata (cud, 730, unico).

Art. 8 - Alienazione dell'immobile

Il mutuatario che intenda alienare l'immobile, estinguere anticipatamente o surrogare il mutuo per il quale ha fatto richiesta di contributo agevolato deve preventivamente darne comunicazione scritta all'Amministrazione Comunale.

L'estinzione anticipata del mutuo non è soggetta a penali da parte della Banca.

- ¶ In caso di alienazione dell'immobile, estinzione anticipata o surroga del mutuo nel primo quinquennio dalla data di stipula, il Comune dispone la revoca del contributo e la banca

procederà, per conto del Comune, al recupero delle somme erogate in conto interessi. La Banca in sede di contratto del mutuo disciplinerà specificatamente la presente fattispecie.

- ¶ In caso di alienazione dell'immobile nel primo quinquennio e riacquisto entro un anno di altro immobile da adibire ad abitazione principale, il beneficiario del contributo dovrà procedere al rimborso delle somme percepite in conto interessi relativamente al precedente mutuo ma potrà presentare domanda per essere ammesso a finanziamento agevolato per il nuovo acquisto se in possesso di tutti i requisiti previsti dal regolamento.
- ¶ In caso di alienazione dell'immobile, estinzione anticipata o surroga del mutuo nel secondo quinquennio dalla stipula, il Comune procede alla revoca del contributo senza recupero delle somme pagate in conto interessi.

Nel caso di alienazione dell'immobile, il nuovo acquirente, nel rispetto dei requisiti sia soggettivi che oggettivi prescritti nel presente regolamento, potrà attivare un nuovo mutuo a tasso agevolato o procedere mediante accollo del mutuo già in essere, beneficiando del contributo per la parte residuale e fermo restando quanto previsto nei punti precedenti per il venditore.

Art. 9 - Presentazione delle domande per il parere di ammissibilità

Le domande redatte mediante l'utilizzo della modulistica predisposta, dovranno essere presentate all'ufficio relazioni con il pubblico (URP) non prima di 90 giorni rispetto alla presumibile data di stipula notarile e comunque non oltre 30 giorni dalla stipula notarile della compravendita;

Qualora nei 60 gg. successivi la data di acquisto individuata nella richiesta di finanziamento, non vi sia il perfezionamento della compravendita, l'ammissibilità al mutuo a tasso agevolato si intende automaticamente revocata e sarà necessario presentare una nuova richiesta.

Per la parte relativa ad eventuali lavori di recupero edilizio unicamente dopo la presentazione della SCIA o del Permesso a Costruire e prima dell'inizio lavori.

Tutti i mutui dovranno comunque essere stipulati entro il 31/12/2020.

Art. 10 - Autorizzazione alla concessione del contributo

L'ammissibilità o meno al finanziamento a tasso agevolato, così come richiesto o eventualmente rettificato nell'importo, a seguito del riscontro della documentazione presentata, è stabilita dal responsabile del servizio finanziario previo giudizio positivo scritto da parte dell'esperto dell'ufficio SUE coinvolto nell'istruttoria della pratica per le valutazioni di carattere tecnico.

L'autorizzazione o il diniego al mutuo a tasso agevolato saranno comunicati a cura del Responsabile del servizio finanziario, entro un termine massimo di 30 gg dalla data di presentazione della domanda.

Il responsabile del Servizio Finanziario, anche su indicazione della commissione, ha la facoltà di chiedere integrazioni alla documentazione presentata, al fine di dirimere eventuali controversie sia sull'entità della contribuzione da concedersi che sul possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla presente convenzione.

Art. 11 - Revoca della concessione del contributo

La mancata acquisizione della residenza nei tempi previsti dal presente regolamento costituisce titolo per revocare il finanziamento agevolato.

Art. 12 - Erogazione del contributo

L'ammortamento del mutuo a tasso agevolato decorre dal semestre successivo la stipula del mutuo. L'occupazione dell'alloggio, dotato di regolare certificato di "usabilità", da parte del proprietario, dovrà essere accertabile da parte del Comune (certificato di residenza) entro 12 mesi dalla data di stipula del mutuo.

Per la parte di mutuo eventualmente assegnata a titolo di recupero edilizio, nel caso di utilizzo parziale delle somme inizialmente ammesse ad ammortamento la banca procederà, per conto del Comune, al recupero delle somme erogate in conto interessi per la quota corrispondente.

La dichiarazione dell'ultimazione dei lavori, della loro conformità alla SCIA e della rispondenza delle spese sostenute alle spese preventivate, dovrà essere presentata da un tecnico abilitato, all'Amministrazione Comunale ed all'Istituto Mutuante nei trenta giorni successivi il termine fissato per l'ultimazione dei lavori (validità della SCIA). L'occupazione dell'alloggio, dotato di regolare certificato di "usabilità", da parte del proprietario, dovrà essere accertabile da parte del Comune (certificato di residenza) entro 12 mesi dalla data di fine lavori.

2) - REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI MUTUI AGEVOLATI FINALIZZATI AL ALLA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO DEL COMUNE DI MASSA LOMBARDA E ALL'ACQUISIZIONE DI AUTOMEZZI "ECOLOGICI"

Art. 1 - Premessa

Il Comune di Massa Lombarda pone in essere azioni finalizzate a favorire l'incremento e lo sviluppo e la riqualificazione del patrimonio edilizio abitativo .

Tali azioni si sostanziano nella possibilità di acquisire mutui da parte dei cittadini per il finanziamento degli interventi di cui sopra, a tasso agevolato e con contributi in conto interessi da parte del Comune di Massa Lombarda.

Le operazioni di mutuo di cui al presente regolamento saranno erogate unicamente dal Credito Cooperativo Ravennate e Imolese (Istituto Tesoriere), (di seguito nominata "Banca") in forza dell'affidamento del servizio di tesoreria (Determinazione dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna n. 1457 del 28/12/2015).

Art. 2 - Interventi ammissibili al finanziamento agevolato

Sono ammissibili al finanziamento agevolato gli interventi finalizzati al recupero ed alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti:

¶ Interventi per la riqualificazione energetica di unità immobiliari ad uso abitativo e loro pertinenze;

¶ Interventi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione edilizia su singole unità immobiliari ad uso abitativo e loro pertinenze;

¶ Interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di ristrutturazione edilizia su parti comuni condominiali.

Gli interventi di cui presente articolo, effettuati sia su singole unità immobiliari che su parti comuni condominiali, sono quelli per i quali sono previste le detrazioni fiscali di cui alla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - art. 1 commi 344-345-346-347 (riqualificazione energetica) e di cui alla legge 449/1997 (detrazione per lavori di ristrutturazione e riqualificazione edilizia), come successivamente modificate da ulteriori interventi legislativi.

Per la definizione degli interventi ammissibili si rimanda, pertanto alla legislazione vigente ed alle circolari e risoluzioni emesse dall'Agenzia delle Entrate a riguardo.

Sono ammissibili a finanziamento gli interventi eseguiti dal titolare di un diritto reale sull'immobile sia quelli eseguiti dall'inquilino con regolare contratto di locazione.

Gli immobili oggetto del finanziamento devono essere ubicati nel territorio del Comune di Massa Lombarda.

Art. 3 -Acquisto di auto e motoveicoli "ecologici

Sono ammissibili al finanziamento gli acquisti di autoveicoli, motoveicoli elettrici o "ibridi elettrici/termici".

Per tutta la durata del contratto di mutuo, non è possibile richiedere un nuovo finanziamento agevolato.

Art. 4 – Somme stanziare

Il Comune e la Banca, fissano in euro 4.500.000 ai sensi della convenzione di tesoreria in essere a partire dal 2016 e fino al 31/12/2020 il plafond a disposizione per il finanziamento agevolato degli interventi di cui al presente disciplinare.

L'Amministrazione si riserva, in accordo con la Banca, di gestire il predetto stanziamento in misura complementare al plafond individuato per la tipologia "prima casa".

Art. 5 – Tipo di finanziamento

Per gli interventi di cui all'art. 2, il finanziamento verrà concesso nella forma di mutuo chirografario o ipotecario ammortizzabile in anni 10 con rate semestrali posticipate, comprensive di capitale e interessi, scadenti al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, a decorrere dal primo semestre solare successivo al perfezionamento del mutuo.

Per gli acquisti di cui all'art. 3, il finanziamento verrà concesso il finanziamento verrà concesso nella forma di mutuo chirografario ammortizzabile in massimo in 5 anni con rate semestrali posticipate, comprensive di capitale e interessi, scadenti al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, a decorrere dal primo semestre solare successivo al perfezionamento del mutuo.

Il mutuo ammesso a finanziamento agevolato sarà regolato al tasso nominale annuo posticipato pari all'euribor a 6 mesi (base 360), rilevato il mese precedente la decorrenza della rata, aumentato di uno spread pari all'1,275%. Il predetto spread è ridotto dello 0,225 p.p. per il numero di anni ammessi a contributo, per effetto dell'accollo dei corrispondenti oneri a carico dell'Amministrazione. (Il tasso così determinato è il "tasso di riferimento" della presente operazione

La quota interessi a carico dell'Amministrazione, quantificata in €. 1,225 per €.1.000 mutuato, sarà erogata direttamente dal Comune alla Banca in due rate scadenti il 30/6 e il 31/12 di ogni anno, previa comunicazione da parte della Banca dell'avvenuto pagamento della rata di mutuo scaduta da parte del mutuatario. In caso di sospensione del pagamento, il contributo non viene erogato e recuperato successivamente ad avvenuto pagamento del dovuto.

La banca e il mutuatario possono convenire che il rimborso del prestito avvenga con rate mensili, bimestrali, trimestrali o semestrali. In tal caso l'operazione è effettuata a tassi equivalenti al tasso di riferimento.

La banca e il mutuatario possono altresì convenire che, per gli interventi di cui all'art. 2, la durata del prestito ecceda i 10 anni. In tal caso l'operazione, per i primi 10 anni, è regolata al tasso di riferimento, per il periodo eccedente l'operazione è regolata al tasso di mercato offerto dalla Banca.

Il concorso dell'Amministrazione è comunque determinato nei termini sopra detti.

Per l'eventuale parte di finanziamento eccedente il mutuo a tasso agevolato, l'operazione sarà regolata al migliore tasso di mercato (di seguito nominato "tasso di mercato").

Sulle somme erogate dalla Banca prima dell'inizio dell'ammortamento del mutuo, sono dovuti dal mutuatario, senza alcun contributo da parte dell'Amministrazione Comunale, gli interessi di preammortamento al tasso di mercato.

Art.6 – Beneficiari

Beneficiari dei contributi attraverso la contrazione del mutuo possono essere persone fisiche o condomini (relativamente agli interventi effettuati su parti comuni condominiali). Non sono ammessi a contributo gli interventi eseguiti su immobili ad uso abitativo posseduti nell'esercizio di imprese ed arti e professioni.

Il contributo è cumulabile con le eventuali agevolazioni fiscali usufruite per il medesimo intervento ed è ammessa a contributo anche la persona fisica che in passato ha usufruito di eventuali altre agevolazioni proposte dal Comune se decorsi almeno 5 anni dalla loro concessione.

In caso di acquisto di immobile "prima casa" con contestuale ristrutturazione si applica unicamente l'agevolazione prevista per tale fattispecie.

Art. 7 – Importo concedibile

L'ammontare finanziabile non potrà superare l'importo complessivo di:

- € euro 80.000 della spesa ammessa a finanziamento per gli interventi di cui all'art. 2;
 - € euro 10.000 della spesa ammessa a finanziamento per gli acquisti di cui all'art. 3,
- e comunque non superiore all'importo del mutuo concesso dalla Banca.

Resta convenuto che la concessione del mutuo deve comunque intendersi subordinata all'approvazione degli organi deliberanti della Banca

Art. 8 - Alienazione dell'immobile

Il mutuatario che intenda alienare l'immobile o il bene acquisito ai sensi dell'art. 3, estinguere anticipatamente o surrogare il mutuo per il quale ha fatto richiesta di contributo agevolato deve preventivamente darne comunicazione scritta all'Amministrazione Comunale.

L'estinzione anticipata del mutuo non è soggetta a penali da parte della Banca.

In caso di vendita, estinzione anticipata o surroga del mutuo il Comune procede alla revoca del contributo senza recupero delle somme pagate in conto interessi. E' facoltà della banca, in caso di prosecuzione del rapporto di finanziamento, applicare il tasso di mercato a partire da tale data.

Nel caso di alienazione dell'immobile, l'acquirente, nel rispetto dei requisiti sia soggettivi che oggettivi prescritti nel regolamento "prima casa", potrà attivare un mutuo a tasso agevolato o procedere mediante accollo del mutuo già in essere, beneficiando del contributo per la parte residuale e fermo restando quanto previsto nei punti precedenti per il venditore.

Art. 9 - Presentazione delle domande per il parere di ammissibilità

Le domande dovranno essere presentate all'ufficio protocollo del Comune su modello predisposto dal medesimo, corredata di tutta la documentazione che l'Ente stesso non potrà acquisire direttamente o accertare d'ufficio.

Le domande dovranno essere presentate nel rispetto della seguente tempistica:

- € per gli interventi di cui all'art. 2, le domande dovranno essere presentate unicamente dopo la presentazione della SCIA e prima dell'inizio lavori;
- € per gli acquisti di cui all'art. 3 massimo 20 giorni prima previsti per l'acquisto, a preventivo acquisito. Per tale tipologia qualora nei 30 giorni successivi la data individuata

per l'acquisto non vi sia il perfezionamento, la concessione del contributo si intende automaticamente revocata e sarà necessario presentare una nuova richiesta.
Tutti i mutui dovranno comunque essere stipulati entro il 31/12/2020.

Art.10 - Autorizzazione alla concessione del contributo

L'ammissibilità o meno al finanziamento a tasso agevolato, così come richiesto o eventualmente rettificato nell'importo, a seguito del riscontro della documentazione presentata, è stabilita dal responsabile del servizio finanziario e, per gli interventi di cui all'art. 2, previo giudizio positivo scritto da parte dell'esperto dell'ufficio SUE coinvolto nell'istruttoria della pratica per le valutazioni di carattere tecnico.

L'autorizzazione o il diniego al mutuo a tasso agevolato saranno comunicati a cura del Responsabile del servizio finanziario, entro un termine massimo di 30 gg dalla data di presentazione della domanda (10 gg in caso di acquisto di cui all'art. 3).

Il responsabile del Servizio Finanziario, anche su indicazione dei pareri tecnici acquisiti, ha la facoltà di chiedere integrazioni alla documentazione presentata, al fine di dirimere eventuali controversie sia sull'entità della contribuzione da concedersi che sul possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla presente convenzione.

Art. 11 - Revoca della concessione del contributo

Il mutuatario dovrà pervenire alla fase di ultimazione lavori entro i termini di validità della SCIA, per gli interventi di cui all'art. 2. Per gli acquisti di cui all'art. 3 la transazione dovrà concludersi nei tempi previsti sulla domanda di richiesta (entro massimo 30 giorni).

Art. 12 - Erogazione del contributo

L'ammortamento del mutuo a tasso agevolato decorre dal semestre successivo la stipula del mutuo.

Per gli interventi di cui all'art. 2, nel caso di utilizzo parziale delle somme inizialmente ammesse ad ammortamento la banca procederà, per conto del Comune, al recupero delle somme erogate in conto interessi per la quota corrispondente.

La dichiarazione dell'ultimazione dei lavori, della loro conformità alla SCIA e della rispondenza delle spese sostenute alle spese preventivate, dovrà essere presentata da un tecnico abilitato, all'Amministrazione Comunale ed all'Istituto Mutuante nei trenta giorni successivi il termine fissato per l'ultimazione dei lavori (validità della SCIA), in alternativa a tale dichiarazione si possono produrre le fatture quietanzate o la dichiarazione dei redditi dalla quale si evince l'importo emesso a recupero fiscale.

La mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini sopra descritti, costituirà titolo (unilaterale) per l'Amministrazione Comunale per la revoca del finanziamento agevolato. La banca procederà, per conto del Comune, al recupero delle somme erogate in conto interessi e all'applicazione del tasso di mercato con decorrenza retroattiva, così da ripristinare il plafond a disposizione del Comune per mutui a tasso agevolato.

La Banca in sede di contratto del mutuo disciplinerà specificatamente la presente fattispecie.

Per gli acquisti di cui all'art. 3 l'ammortamento del mutuo a tasso agevolato decorre dal semestre successivo rispetto la data di stipula del mutuo.

